



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito Fondo) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

VISTO l'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento;

CONSIDERATO che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 agosto 2020, n. 340, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale ed è stata ripartita una quota pari ad euro 412.465131,78 a titolo di anticipazione per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che rifinanzia per l'importo di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del Fondo e prevede che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

VISTO il decreto interministeriale 3 dicembre 2020, n. 541, con il quale, in attuazione dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, a valere sulla quota di rifinanziamento del Fondo, sono state ripartite tra le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale risorse pari ad euro 100.000.000,00 a titolo di ulteriore anticipazione per la compensazione minori ricavi al 31 dicembre 2020;



VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 gennaio 2021, n. 33, con il quale sono state ripartite tra le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale risorse pari a euro 324.708.049,45 per la compensazione mancati ricavi al 31 dicembre 2020, comprensivi delle risorse pari ad euro 237.173.181,24 euro stanziati dall'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i servizi aggiuntivi e non utilizzate al 31 dicembre 2020 per tale finalità, nonché delle risorse residue, non ancora ripartite, pari a 87.534.868,21 euro di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO l'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, che incrementa di 390 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo e prevede che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 febbraio 2021, n. 61, con il quale, in attuazione dell'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state ripartite a titolo di anticipazione per la compensazione mancati ricavi per il periodo 23 febbraio 2020-31 gennaio 2021, risorse pari ad euro 100 milioni di euro;

VISTO l'articolo 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha incrementato la dotazione del Fondo, destinando 800 milioni di euro a compensare la riduzione dei ricavi tariffari subita nel 2020 e 2021 con priorità per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 489 del 2 dicembre 2021 con il quale si è provveduto alla ripartizione di 700 milioni di euro delle risorse stanziati dall'articolo 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, a titolo di compensazione minori ricavi tariffari 2020 ed anticipazione compensazione minori ricavi tariffari 2021 sulla base dei dati istruttori trasmessi dalle aziende all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale entro il 30 settembre 2021 ed eventualmente integrati e/o modificati al 26 ottobre 2021;

CONSIDERATO che il decreto in argomento prevede all'articolo 4, al fine di consentire la massima applicazione del disposto dell'articolo 200, commi 1 e 2, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la ripartizione di ulteriori 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a valere sullo stanziamento dell'articolo 22-ter, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, ad integrazione del Fondo, e 100 milioni di euro a valere sullo stanziamento dell'articolo 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, tra le singole regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, entro il 31 dicembre 2021, con le percentuali di cui all'articolo 1, modificate tenendo conto degli eventuali dati istruttori inseriti sulla piattaforma dell'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale, dal 1 ottobre 2021 al 5 novembre 2021;

CONSIDERATO che alcune aziende che hanno trasmesso i dati istruttori all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale entro il 30 settembre 2021 e integrato gli stessi entro il 26



ottobre dello stesso anno, hanno proceduto, nel periodo dal 27 ottobre 2021 al 5 novembre 2021, a correggerli incidendo sulla quantificazione del contributo da assegnare;

RITENUTO opportuno tener conto di queste correzioni sia al fine di rendere più equa la ripartizione delle risorse stanziare fra le regioni e le province autonome, che al fine di semplificare le procedure previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 dicembre 2021, n. 489 agli articoli 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, all'articolo 4 e all'articolo 5;

VISTI i dati inseriti dal 1° ottobre 2021 al 5 novembre 2021 dalle aziende di trasporto pubblico locale nella banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale e inviati dal medesimo Osservatorio con nota n. 322 del 20 dicembre 2021, alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile inerenti;

VISTA l'intesa della Conferenza unificata sancita nella riunione del 16 dicembre 2021;

DECRETA

Art. 1

(Contributi assegnati alle singole regioni, alle province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale per la compensazione minori ricavi da traffico al 31 dicembre 2020)

1. E' di seguito riportato, nella colonna (a) della Tabella 1, il riparto dei contributi assegnati alle singole regioni, alle province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale per la compensazione minori ricavi da traffico 2020, registrati dalle aziende del trasporto pubblico locale che hanno inserito i relativi dati istruttori nella banca dati dell'Osservatorio nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 5 novembre 2021:



TABELLA 1	Importo compensazione minore ricavo: rilevazione dal 1 ottobre 2021 al 5 novembre 2021 (a)	Totale "valori positivi" (b)
ABRUZZO	-142.445,55	5.792,36
BASILICATA	-1.042.590,65	5.232,00
CALABRIA	0,00	0,00
CAMPANIA	-8.867.495,30	163.536,31
E. ROMAGNA	0,00	75.097,53
F. V. GIULIA	0,00	0,00
LAZIO	-919.341,11	402.256,53
LIGURIA	0,00	0,00
LOMBARDIA	-70.290,34	248.516,89
MARCHE	0,00	0,00
MOLISE	0,00	0,00
PIEMONTE	-26.508,35	0,00
P. A. BOLZANO	-201.883,42	0,00
P. A. TRENTO	0,00	0,00
PUGLIA	-68.367,48	0,00
SARDEGNA	-110.674,10	81.296,45
SICILIA	-8.164.082,15	6.471.533,63
TOSCANA	0,00	2.282,80
UMBRIA	0,00	3.656,43
VALLE D'AOSTA	0,00	0,00
VENETO	-17.670,64	34.354,37
G.CIRCUMET.	0,00	0,00
DOMOD. C.S.	0,00	0,00
G.N.LAGHI	0,00	0,00
	-19.631.349,08	7.493.555,30



2. Sono di seguito riportati, a seguito delle integrazioni e correzioni, effettuate dalle aziende di trasporto pubblico locale che hanno inserito i dati al 30 settembre 2021, trasmesse all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale nel periodo dal 27 ottobre 2021 al 5 novembre 2021, gli effetti sul riparto dei contributi assegnati alle singole regioni, alle province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 2 dicembre 2021, n. 489;

TABELLA 2	Importo compensazione minori ricavi 2020 - tabella 1 del D.I. n. del (a)	Importo compensazione minori ricavi 2020 a seguito di ulteriori integrazioni e /o correzioni effettuate dal 27/10/21 al 5/11/21 (b)	TOTALE Importo compensazione minore ricavo 2020 (c= a+b)	Totale "valori positivi" (d)
ABRUZZO	-10.704.082,02 €	-352.343,91	-11.056.425,93 €	202.954,38 €
BASILICATA	-3.238.707,66 €	0,00	-3.238.707,66 €	1.646.547,56 €
CALABRIA	-9.839.828,27 €	0,00	-9.839.828,27 €	5.944.113,66 €
CAMPANIA	-81.861.488,81 €	0,00	-81.861.488,81 €	3.076.975,57 €
E. ROMAGNA	-114.184.686,94 €	0,00	-114.184.686,94 €	0,00 €
F. V. GIULIA	-21.908.951,39 €	0,00	-21.908.951,39 €	118.285,09 €
LAZIO	-242.697.572,55 €	-88.669,93	-242.786.242,48 €	772.021,01 €
LIGURIA	-70.997.787,80 €	0,00	-70.997.787,80 €	144.477,34 €
LOMBARDIA	-445.431.262,90 €	-10.036,10	-445.441.299,00 €	355.092,12 €
MARCHE	-25.936.187,63 €	-22.268,96	-25.958.456,59 €	17.612,17 €
MOLISE	-924.469,34 €	-28.292,62	-952.761,96 €	2.263.621,81 €
PIEMONTE	-98.543.484,40 €	0,00	-98.543.484,40 €	77.739,32 €
P. A. BOLZANO	-15.170.367,75 €	4.903.182,64	-10.267.185,11 €	440.358,37 €
P. A. TRENTO	-9.775.240,98 €	0,00	-9.775.240,98 €	0,00 €
PUGLIA	-44.594.903,42 €	-348.893,73	-44.943.797,14 €	601.108,29 €
SARDEGNA	-16.779.663,46 €	214.741,37	-16.564.922,09 €	3.800.173,31 €
SICILIA	-34.850.279,80 €	-237.259,73	-35.087.539,53 €	3.835.804,65 €
TOSCANA	-143.341.026,03 €	-250,00	-143.341.276,03 €	1.771.229,81 €
UMBRIA	-15.398.293,96 €	0,00	-15.398.293,96 €	9.349,88 €
VALLE D'AOSTA	-1.634.977,51 €	0,00	-1.634.977,51 €	0,00 €
VENETO	-117.520.242,79 €	-40.351.110,31	-157.871.353,10 €	1.484.171,34 €
	-1.525.333.505,39	-36.321.201,28	-1.561.654.706,68	26.561.635,68
G.CIRCUMET.	-2.023.758,54	0,00	-2.023.758,54	0,00
DOMOD. C.S.	-2.046.010,32	0,00	-2.046.010,32	0,00
G.N.LAGHI	-22.073.912,97	0,00	-22.073.912,97	0,00
	-26.143.681,83	0,00	-26.143.681,83	0,00
	-1.551.477.187,22	-36.321.201,28	-1.587.798.388,51	26.561.635,68



3. In considerazione delle tabelle di cui al comma 1 e al comma 2 è di seguito riportato il riparto di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 2 dicembre 2021, n. 489, opportunamente integrato e modificato:

TABELLA 3	Importo compensazione minori ricavi 2020: rilevazione dal 1 ottobre 2021 al 5 novembre 2021 (a)	Importo compensazione minori ricavi 2020 - tabella 1 del D.I. n. del (b)	Importo compensazione minori ricavi 2020 a seguito di ulteriori integrazioni e /o correzioni effettuate dal 27/10/21 al 5/11/21	Importo TOTALE compensazione minori ricavi 2020 (d= a+b+c)	%
ABRUZZO	-142.445,55	-10.704.082,02 €	-352.343,91	-11.198.871,48	0,70
BASILICATA	-1.042.590,65	-3.238.707,66 €	0,00	-4.281.298,32	0,27
CALABRIA	0,00	-9.839.828,27 €	0,00	-9.839.828,27	0,61
CAMPANIA	-8.867.495,30	-81.861.488,81 €	0,00	-90.728.984,11	5,64
E. ROMAGNA	0,00	-114.184.686,94 €	0,00	-114.184.686,94	7,10
F. V. GIULIA	0,00	-21.908.951,39 €	0,00	-21.908.951,39	1,36
LAZIO	-919.341,11	-242.697.572,55 €	-88.669,93	-243.705.583,59	15,16
LIGURIA	0,00	-70.997.787,80 €	0,00	-70.997.787,80	4,42
LOMBARDIA	-70.290,34	-445.431.262,90 €	-10.036,10	-445.511.589,34	27,72
MARCHE	0,00	-25.936.187,63 €	-22.268,96	-25.958.456,59	1,61
MOLISE	0,00	-924.469,34 €	-28.292,62	-952.761,96	0,06
PIEMONTE	-26.508,35	-98.543.484,40 €	0,00	-98.569.992,75	6,13
P. A. BOLZANO	-201.883,42	-15.170.367,75 €	4.903.182,64	-10.469.068,53	0,65
P. A. TRENTO	0,00	-9.775.240,98 €	0,00	-9.775.240,98	0,61
PUGLIA	-68.367,48	-44.594.903,42 €	-348.893,73	-45.012.164,62	2,80
SARDEGNA	-110.674,10	-16.779.663,46 €	214.741,37	-16.675.596,18	1,04
SICILIA	-8.164.082,15	-34.850.279,80 €	-237.259,73	-43.251.621,68	2,69
TOSCANA	0,00	-143.341.026,03 €	-250,00	-143.341.276,03	8,92
UMBRIA	0,00	-15.398.293,96 €	0,00	-15.398.293,96	0,96
VALLE D'AOSTA	0,00	-1.634.977,51 €	0,00	-1.634.977,51	0,10
VENETO	-17.670,64	-117.520.242,79 €	-40.351.110,31	-157.889.023,75	9,82
	-19.631.349,08	-1.525.333.505,39	-36.321.201,28	-1.581.286.055,76	
G.CIRCUMET.	0,00	-2.023.758,54	0,00	-2.023.758,54	0,13
DOMOD. C.S.	0,00	-2.046.010,32	0,00	-2.046.010,32	0,13
G.N.LAGHI	0,00	-22.073.912,97	0,00	-22.073.912,97	1,37
	0,00	-26.143.681,83	0,00	-26.143.681,83	
	-19.631.349,08	-1.551.477.187,22	-36.321.201,28	-1.607.429.737,59	100,00

4. Sono di seguito riportate le risorse da impegnare a favore delle singole regioni, delle province autonome e delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale in considerazione del riparto di cui al comma 3 e delle elaborazioni dei dati riportati nell'Allegato 1:



tabella 4	Impegno saldo compensazione minori ricavi 2020
ABRUZZO	
BASILICATA	498 641,14
CALABRIA	
CAMPANIA	4 904 740,93
E. ROMAGNA	
F. V. GIULIA	
LAZIO	
LIGURIA	
LOMBARDIA	
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	
P. A. BOLZANO	
P. A. TRENTO	
PUGLIA	
SARDEGNA	
SICILIA	114 076,37
TOSCANA	
UMBRIA	
VALLE D'AOSTA	
VENETO	34 679 856,13
G.CIRCUMET.	
DOMOD. C.S.	
G.N.LAGHI	
	40 197 314,56



Art. 2
(Anticipazione minori ricavi 2021)

1. In considerazione di quanto di quanto disposto all'articolo 1 e dell'elaborazione dei dati di cui all'Allegato 1 è di seguito riportato il riparto definitivo delle risorse assegnate alle singole regioni, alle province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale a titolo di anticipazione compensazione minori ricavi 2021:

tabella 5	%	RIPARTO definitivo anticipazione minori ricavi 2021
ABRUZZO	0,70	1 600 609,49
BASILICATA	0,27	611 908,69
CALABRIA	0,61	1 406 366,93
CAMPANIA	5,64	12 967 527,45
E. ROMAGNA	7,10	16 319 956,37
F. V. GIULIA	1,36	3 131 357,98
LAZIO	15,16	34 831 855,29
LIGURIA	4,42	10 147 427,21
LOMBARDIA	27,72	63 675 173,06
MARCHE	1,61	3 710 137,41
MOLISE	0,06	136 174,42
PIEMONTE	6,13	14 088 211,16
P. A. BOLZANO	0,65	1 496 301,70
P. A. TRENTO	0,61	1 397 135,73
PUGLIA	2,80	6 433 406,99
SARDEGNA	1,04	2 383 375,65
SICILIA	2,69	6 181 779,69
TOSCANA	8,92	20 487 189,95
UMBRIA	0,96	2 200 816,00
VALLE D'AOSTA	0,10	233 680,74
VENETO	9,82	22 566 440,81
G.CIRCUMET.	0,13	289 247,64
DOMOD. C.S.	0,13	292 428,00
G.N.LAGHI	1,37	3 154 935,27
	100,00	229 743 443,65



2. Sono di seguito riportate le risorse da impegnare, in considerazione degli elaborati di cui all'Allegato 1, per la copertura del riparto di cui al comma 1:

tabella 6	RISORSE DA IMPEGNARE
ABRUZZO	1 544 224,51
BASILICATA	599 288,75
CALABRIA	630 793,65
CAMPANIA	12 700 086,58
E. ROMAGNA	10 455 918,28
F. V. GIULIA	2 006 207,76
LAZIO	23 372 983,72
LIGURIA	6 501 283,90
LOMBARDIA	40 879 814,50
MARCHE	2 400 368,85
MOLISE	0,00
PIEMONTE	9 053 868,67
P. A. BOLZANO	0,00
P. A. TRENTO	895 121,09
PUGLIA	4 559 234,36
SARDEGNA	1 417 883,25
SICILIA	6 054 287,34
TOSCANA	13 126 056,01
UMBRIA	1 410 025,35
VALLE D'AOSTA	149 715,27
VENETO	22 101 033,00
G.CIRCUMET.	185 316,04
DOMOD. C.S.	187 353,64
G.N.LAGHI	2 021 313,33
	162 252 177,85

3. Al recupero della quota di risorse a carico della regione Molise e della provincia autonoma di Bolzano di cui alla colonna (i) dell'Allegato 1 da corrispondere alle restanti Amministrazioni,



si provvederà a valere sul futuro riparto di eventuali nuove risorse che saranno stanziare per la medesima finalità. In caso di mancanza o insufficienza di risorse, la regione Molise e la provincia autonoma di Bolzano provvederanno direttamente al versamento alle Amministrazioni delle somme indicate alla colonna (I) dell'Allegato 1, previa indicazione delle modalità da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 3
(Copertura finanziaria)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 1, con successivi provvedimenti dirigenziali si provvede:
 - all'impegno di 40.197.314,56 euro, a valere sullo stanziamento dell'articolo 22-ter, della legge 18 dicembre 2020, n. 176;
 - all'impegno di 162.252.177,85, di cui:
 - euro 59.802.685,44, a valere sullo stanziamento dell'articolo 22-ter, della legge 18 dicembre 2020, n. 176;
 - euro 102.449.492,41, a valere sullo stanziamento dell'articolo 29 del decreto-legge del marzo 2021, n. 41.

Art. 4
(Procedure di erogazione alle aziende e di rendicontazione)

1. Per le procedure di erogazione alle aziende di trasporto pubblico locale e di rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 dicembre 2021, n. 489.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

